

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 27 GIUGNO 1881

dell'onorevole Romeo, la quale si fonderebbe sulla autorità di una sola persona. Il fabbricatore sarebbe un'autorità scolastica, la quale da se sola non offrirebbe sufficiente garanzia.

LIOY PAOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Non è la sua, onorevole Lioy.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Così non potrebbe accettare la proposta Bizzozero, la quale infirmerebbe un voto della Camera.

PRESIDENTE. È ritirata.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. È già ritirata? Tanto meglio.

Viene la proposta della Commissione.

Il Ministero ammette che questa proposta che è copiata non letteralmente, ma con molta approssimazione da una disposizione della legge portoghese, è qualche cosa di più del saper leggere e scrivere: forse si potrebbe disputare se la proposta corrisponda al tipo che è la base della legge, cioè se adempia alle condizioni dell'insegnamento obbligatorio o della seconda elementare; ma insomma, siccome questa proposta richiede una discreta capacità dell'elettore, perchè questo deve comporre una domanda e perchè anche a questa condizione è aggiunta la condizione del reclamo, che è la controprova da sperimentarsi davanti alla Giunta comunale; così il Ministero in massima non ha difficoltà di accettare la proposta della Commissione; ma solamente pregherebbe la Commissione stessa e coloro che hanno dato la loro adesione a questa proposta di vedere se non sarebbe conveniente di dichiarare che questa proposta ha effetto nella sola prima lista elettorale. Sino al 1885 che cosa vuol dire, o signori? Nella prima Legislatura? Ebbene la differenza non è che di forma e non di sostanza, e in questi termini il Ministero lo accetta, affinché non vi sia un sistema di ammissione all'elettorato, parallelo a quello che è fondamentale nella legge, e che è stato accettato dopo solenni voti dalla Camera.

Questa è la ragione principale per cui il Ministero vorrebbe che la proposta della Commissione fosse emendata nel senso che quanto si dispone debba aver luogo ed essere applicato nelle prime liste elettorali che verranno formate in esecuzione della presente legge. La Commissione accetti questo lieve emendamento, del resto poco importante, del Ministero, ed il Ministero non ha nessuna difficoltà di accettare ed unirsi alla proposta della Commissione abbandonando quella che esso aveva presentato.

CRISPI. E le dimenticanze?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Suoneremo le trombe per la prima volta.

PRESIDENTE. Prego di fare silenzio. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romeo.

ROMEO. Mi associo alla proposta della Commissione, modificata con l'emendamento del presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. Il ministro dell'interno vedendo la nave del suo progetto assalita da ogni banda dalla bufera parlamentare... (*Oh! oh! — Rumori a sinistra*)

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

CHIMIRRI... da prudente capitano, per tenersi a galla, si sbarazza della zavorra.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ma niente affatto.

CHIMIRRI. Prima fece getto dello scrutinio di lista; oggi butta all'onde gli equipollenti e volentieri si appiglia all'emendamento presentato dalla maggioranza della Commissione allo scopo, si dice, di rendere accessibile lo elettorato a tutti coloro, i quali, comunque non abbiano potuto frequentare la scuola obbligatoria, non pertanto possiedono un grado di cultura equivalente.

Noterò che a questo difetto si era posto in qualche modo riparo, dichiarando nel n° 5 dell'articolo 2 che: « sono anche elettori coloro che innanzi all'attuazione della legge sull'obbligo dell'istruzione, superarono l'esame della seconda classe elementare nelle scuole pubbliche. »

Secondo l'articolo 2, come fu votato dalla maggioranza, il minimo della capacità elettorale è rappresentato adunque dalle cognizioni, che si apprendono nella scuola obbligatoria, ed in via di eccezione dal fatto di aver superato l'esame della seconda elementare.

Avremo perciò quindi innanzi due categorie di elettori per capacità: l'una direi quasi normale rappresentata da coloro che avranno frequentata la scuola obbligatoria, e l'altra eccezionale di quelli che hanno superato l'esame della seconda elementare.

L'emendamento della Commissione crea una terza categoria di elettori più scadenti, la cui capacità è arguita, non dai programmi degli studi fatti, nè dall'esame, ma dal fatto puramente meccanico di scrivere una breve istanza per chiedere l'iscrizione sulla lista in presenza d'un notaio, che ne faccia fede.

Ecco il titolo equipollente che, secondo la proposta della maggioranza della Commissione, alla quale si associa il Ministero, terrà luogo del minimo di capacità richiesto alle altre due classi di elettori.

Signori, io richiamo vivamente la vostra atten-